N. 282 Seduta dell'8/11/2001

OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI: MAGGIORAZIONE TARIFFARIA PER LA CATEGORIA SPECIALE - ANNO 2002.

## LA GIUNTA COMUNALE

- vista la relazione del Settore Tributi concernente la maggiorazione delle tariffe applicabili in categoria speciale, ai fini dell'applicazione dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità e del Diritto sulle Pubbliche Affissioni, sulla base del disposto di cui all'art.4 comma 1 del Decreto Legislativo 15.11.93 n.507;
- accoltene le motivazioni e conclusioni;
- visti i pareri espressi ai sensi dell'art.49 comma 1 del D.Lgs.18.08.2000 n.267, come da foglio allegato;
- con voti unanimi, espressi nelle forme di legge;

## DELIBERA

di confermare, agli effetti dell'applicazione dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità e del Diritto sulle Pubbliche Affissioni, la maggiorazione tariffaria per la categoria speciale, nella misura del sessanta per cento anche per l'anno 2002.

## RELAZIONE

L'art.4 comma 1 del Decreto Legislativo 15.11.93 n.507, prevede che, agli effetti dell'applicazione dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità e del Diritto sulle Pubbliche Affissioni, nell'ipotesi in cui il Comune abbia suddiviso le località del proprio territorio in due categorie, applichi alla categoria speciale una maggiorazione fino al centocinquanta per cento della tariffa normale.

In materia, con deliberazione di G.C. n.1175 del 31.10.95 veniva stabilita, con decorrenza 01.01.1996, la maggiorazione tariffaria per la categoria speciale nella misura del 60 per cento (precedentemente fissata nella misura del 50 per cento con delibera del Commissario Straordinario n.367 del 19.05.94).

Si propone di mantenere invariata la vigente maggiorazione tariffaria.

Con l'entrata in vigore del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con il Decreto Legislativo 18.08.00 n.267, al Consiglio Comunale viene sottratta la competenza alla determinazione delle aliquote dei tributi, (che passa pertanto alla Giunta Comunale) rimanendo invece attributi allo Stesso gli atti concernenti l'istituzione e l'ordinamento dei tributi e la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi (art.42, c.2, lettera f)

L'art.42 del T.U. però, menziona solamente la determinazione di aliquote, nulla precisando espressamente in ordine alle "maggiorazioni" tariffarie.

Considerata l'incertezza determinata dalla normativa, si ritiene opportuno che alla deliberazione della Giunta faccia seguito un'analoga pronuncia del Consiglio Comunale.

IL FUNZIONARIO (dott.Rosangela

Berardi)

Sesto San Giovanni, 7 novembre 2001